

## **“SAMUR – STUDI AVANZATI MALATTIE UROLOGICHE**

### **Organizzazione di Volontariato”**

#### **STATUTO**

##### **Titolo I – Denominazione, sede e durata**

###### **Art. 1 – Denominazione**

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **“SAMUR – STUDI AVANZATI MALATTIE UROLOGICHE – Organizzazione di Volontariato”**, in seguito indicata come *“Associazione”*.
2. L'associazione assume nella sua denominazione la dicitura “organizzazione di volontariato” ovvero l'acronimo “ODV”, previa iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Volontariato ovvero, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione si qualifica “Ente del Terzo Settore”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

###### **Art. 2 – Sede e Durata**

L'associazione ha sede nel Comune di Bologna. La variazione di sede legale, all'interno del territorio comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.  
L'Associazione ha durata illimitata, fatta salva la possibilità dello scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea a norma del presente statuto.

##### **Titolo II – Scopo Finalità Attività e Volontari**

###### **Art. 3 – Scopo e Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli scopi e le finalità che essa persegue sono quelli di:
  - a) operare relativamente ad attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, a favore di soggetti terzi, principalmente nell'ambito sanitario – socio – assistenziale;
  - b) promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti afflitti da patologie di ordine urologico;
  - c) perseguire la promozione di estese ed approfondite ricerche per prevenire e curare ogni tipo di fisiopatologia, in particolare di ordine urologico;

d) realizzare qualsiasi tipo di forma di collaborazione alla ricerca scientifica per prevenire e curare ogni tipo di fisiopatologia, in particolare di ordine urologico;

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

#### **Art. 4 – Oggetto**

1. L'associazione, in specie, si prefigge di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

**I. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 08/11/2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05/02/1992, n. 104, e alla legge 22/06/2016, n. 112, e successive modificazioni**

A tale fine l'associazione, in specie, potrà:

- a) operare nelle strutture ospedaliere con un servizio organizzato, qualificato e gratuito, per assicurare un supporto umano a sostegno degli ammalati con esclusione però di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico;
- b) promuovere progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio e l'assistenza a favore dell'ammalato;
- c) curare i rapporti con le Associazioni italiane ed estere che hanno analoghi scopi;

**II. Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale**

A tale fine l'associazione, in specie, potrà:

- a) organizzare riunioni, congressi e convegni, indire conferenze per informare sulle nuove acquisizioni e nuove prospettive di ricerca, nell'ambito della patologia urologica e studi connessi e collegati;
- b) collaborare con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

**III. Formazione Universitaria e post Universitaria**

A tale fine l'associazione, in specie, potrà:

- a) svolgere attività di formazione nell'ambito della ricerca urologica ed affine.

**IV. Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale**

A tale fine l'associazione, in specie, potrà:

- a) promuovere la ricerca scientifica nel campo della fisiopatologia urologica e generale, oncologica, biotecnologica nonché informatica medico-sanitaria;
- b) acquistare strumentazioni, arredi e materiale inventariabile e non, per condurre ricerche, sperimentazioni e cure in locali adeguati presso le strutture ospedaliere pubbliche, concedendo, nel caso, in uso gratuito i beni stessi;

- c) contribuire alla pubblicazione, in lingua italiana ed estera, dei risultati delle ricerche, curare le pubblicazioni di articoli, monografie e libri per il conseguimento dei fini dell'associazione;
  - d) istituire premi, borse di studio e finanziarie, in collaborazione con l'Università, Istituti ed Enti di ricerca per l'attivazione di posti di ricercatore e di contratti di ricerca;
2. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.
  3. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.
  4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
  5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.
  6. L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

#### **Art. 5 – Volontari e lavoro retribuito**

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le regole di coinvolgimento e partecipazione dei volontari persone fisiche potranno essere regolati da apposito regolamento ad hoc approvato dal Consiglio Direttivo.

### **Titolo III – Soci e rapporto associativo**

#### **Art. 6 – Soci**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il Consiglio Direttivo esamina, entro sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.

Lo *status* di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri degli aderenti**

1. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
  - b) partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'associazione.
  - c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.
  - d) versare, all'atto di adesione, la quota associativa di ammissione. Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini del 31 marzo di ogni anno.
2. Gli Associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;

- b) partecipare all'Assemblea degli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa;
  - c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedere alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da 90 giorni;
  - d) prendere visione dei libri sociali, secondo criteri di trasparenza e senza oneri a carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento *ad hoc* per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.
3. Gli associati non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 8 – Perdita della qualità di Associato**

La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione circa la volontà di recedere da parte dell'associato aderente che intende esercitare appunto il diritto di recesso.

Gli associati non in regola con il versamento delle quote e fino alla regolarizzazione della loro posizione, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, nei seguenti casi:

- a) perseguimento da parte dell'associato di finalità o svolgimento di attività contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- b) gravi violazioni, da parte dell'associato, di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
- c) qualora l'associato si renda responsabile di qualsiasi fatto penalmente rilevante o no, che, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della sua effettiva responsabilità o pronuncia di sentenze definitive e non a suo carico, possa, comunque, immediatamente ledere l'immagine dell'Associazione;
- d) qualora l'associato subisca condanna ad una pena anche non definitiva, per qualsiasi motivo, anche se non importa l'interdizione dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'associato decaduto o escluso può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo.

L'associato che recede, decade, o è escluso dall'associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.

In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

#### **Art. 9 – Provvedimenti disciplinari**

1. Nel caso in cui un associato abbia compiuto atti in contrasto con le norme e i principi statutari dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e trascorso un termine utile per raccogliere eventuali controdeduzioni, può deliberare l'esclusione dell'associato persona fisica, o invitare l'ente associato a procedere alla sostituzione della persona delegata

2. L'ente aderente dovrà comunicare la suddetta sostituzione mediante comunicazione scritta da indirizzarsi al Presidente dell'Associazione in tempo utile.

#### **Titolo IV – Ordinamento interno e Organi sociali**

##### **Art. 10 – Ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra gli associati, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

##### **Art. 11 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vicepresidente;
- d) l'organo di controllo, ove nominato;
- e) l'organo di revisione, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

##### **Art. 12 – Assemblea**

###### **12.1 Composizione dell'assemblea degli associati**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati aderenti, anche in caso di assenza del rappresentante persona fisica o dissenso dello stesso in sede di votazione.

Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato anche potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere una sola delega.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

###### **12.2 Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente alternativamente a mezzo:

(a) avviso di convocazione, da inviare a tutti gli associati iscritti a libro soci, che può essere inviato ai soci a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, o fax, o posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano;

(b) avviso di convocazione da pubblicare sul sito internet dell'associazione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

3. L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della città metropolitana di Bologna.

### **12.3 Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;

c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;

d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;

e) approva il bilancio consuntivo annuale;

f) approva l'eventuale bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.

3. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In tale ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda

convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati aderenti intervenuti, non computandosi nel numero gli astenuti.

#### **12.4 Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; la seconda convocazione potrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

#### **12.5 Svolgimento assemblea**

Per le adunanze delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie è ammessa la partecipazione dei soci in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
- b) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
- c) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
- d) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto

#### **12.6 Verbali assemblea soci**

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.



## **Art. 13 – Il Consiglio Direttivo**

### **13.1 Membri e composizione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero non inferiore a 5 (cinque) membri e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea tra gli associati, previa determinazione del loro numero. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata eletta dall'Assemblea elettiva.

I membri così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea successiva, che deve essere convocata in tempo utile, al cui ordine del giorno dovrà essere disposta la ratifica del membro così nominato e, in caso di mancata ratifica, l'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo in luogo di quello cessato.

Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere ricoperta dai rappresentanti persone fisiche di ciascuna associazione aderente, si intende revocata automaticamente nei casi di provvedimenti definitivi di decadenza od esclusione a carico dello stesso, assunti a norma del presente statuto.

### **13.2 Competenze**

1. Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) convocare l'assemblea dei soci;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- d) predisporre il programma delle attività;
- e) determinare il programma di lavoro delle attività istituzionali;
- f) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- g) determinare, la quota associativa annuale da proporre all'assemblea dei soci;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- i) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- j) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici e/o privati.

- k) predisporre ed approvare i regolamenti interni per il corretto funzionamento dell'Associazione;
- l) assumere personale, nei limiti stabiliti dalla legge, sulla base delle proprie esigenze organizzative, stabilendone le modalità contrattuali.
- m) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- n) promuovere la costituzione di figure scientifiche quali ad esempio il Comitato Scientifico

2. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

### **13.3 Convocazione e deliberazioni**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. In tale ultima ipotesi, la riunione deve aver luogo entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni (5) prima dell'adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.

4. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
- b) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
- c) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
- d) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.

5. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente assume autonomamente i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica del medesimo Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente non può ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile istituito ai sensi dell'Articolo 19 della Legge Regionale N. 1/2005.

#### **Art. 15 – Gratuità delle cariche e durata**

Tutte le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive affrontate dai componenti degli Organi sociali nell'espletamento delle loro funzioni.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un solo mandato consecutivo.

#### **Art. 16 - Organo di controllo**

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.

In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche associati, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni

attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle attività associative.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 17 - Revisione legale dei conti**

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **Titolo V – Risorse economiche - Patrimonio - Esercizio - Bilancio**

#### **Art. 18 – Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

#### **Art. 19 – Finalità e destinazione del Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

#### **Art. 20– Esercizio e Bilancio**

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è prorogabile a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

#### **Art. 21 – Bilancio sociale**

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

### **Titolo VI – Scioglimento**

#### **Art. 22 – Scioglimento**

Nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

#### **Art. 23 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del rapporto associativo sarà oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, da esperire innanzi alla camera di conciliazione istituita presso la C.C.I.A.A. della provincia ove l'associazione ha la sua sede legale.

La comunicazione alle altre parti dell'istanza di conciliazione determina l'interruzione della prescrizione ed impedisce la decadenza, il cui termine riprende a decorrere dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la segreteria della Camera di conciliazione.

Ogni controversia non definita nel termine di giorni 60 (sessanta), prorogabili solo su istanza congiunta delle parti, sarà devoluta alla decisione di un arbitro secondo le disposizioni sotto indicate.

L'arbitro sarà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna.

Sono comunque escluse:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- le impugnazioni del bilancio societario;
- tutte le controversie per legge non compromettibili.

L'istanza di nomina verrà depositata presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

E' ammesso l'intervento degli associati e di terzi.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, avrà sede ove l'associazione ha la sua sede legale ed il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di cui all'art. 820 c.p.c.

**Art. 24 – Rinvio**

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo settore, - con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato-, e relative disposizione attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.